

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	32
Data del provvedimento	03-12-2025
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO EX ART 15 LEGGE 7/8/1990 N. 241 TRA SDS MUGELLO E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DELLA TOSCANA

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	BRINTAZZOLI MARCO
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2025, il giorno 03 del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti	delegata	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	sindaco	18,84%	x	
Dicomano	Massimiliano Amato	sindaco	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%		x
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	Sindaco	12,56%	x	
Vicchio	Cristina Braschi	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli (del 4561/25)	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Massimo Coppini		x

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	CONVENZIONE QUADRO COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DELLA TOSCANA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO EX ART 15 LEGGE 7/8/1990 N. 241 TRA SDS MUGELLO E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DELLA TOSCANA

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	CONVENZIONE

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la S.d.S. svolge le attività previste dall'art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 28 del 09.08.2024 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 1/2024 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è il dott. Marco Brintazzoli Direttore SdS Mugello e che non sono stati segnalati conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

CONSIDERATO che il Comitato Italiano Paralimpico CIP della Toscana tra i propri compiti istituzionali quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone con disabilità, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto socio-sanitario;

VISTO che il CIP, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, è istituzionalmente competente per la stipula di convenzioni con istituti, aziende, centri pubblici e privati di cura appartenenti al settore socio-sanitario aventi ad oggetto la realizzazione di attività di avviamento allo sport paralimpico delle persone con disabilità, anche attraverso l'apertura sul territorio di sportelli informativi e di orientamento;

DATO ATTO che la Società della Salute ha tra i compiti istituzionali quello di offrire servizi ed interventi di sostegno e promuovere iniziative per rispondere ai bisogni soggetti disabili;

CONSIDERATO quindi che tra la CIP e SDS si configura un interesse comune orientato allo svolgimento in collaborazione di attività di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità in quanto l'attività motoria sportiva può costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico e al progetto di vita;

CONSIDERATO che, tramite la stipula della convenzione le parti si impegneranno a promuovere, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico delle persone, l'orientamento e l'avviamento all'attività sportiva;

RITENUTO conseguentemente di approvare la bozza di convenzione tra questa S.d.S. e il Comitato Italiano Paralimpico CIP della Toscana allegata **A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attività di promozione e realizzazione di avviamento all'attività sportiva paralimpica di soggetti con disabilità motorie, cognitive sensoriali e intellettivo relazionali, anche attraverso l'apertura sul territorio di sportelli informativi e di orientamento;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

All'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** la bozza di convenzione tra questa S.d.S. e il Comitato Italiano Paralimpico CIP della Toscana allegata **A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attività di promozione e realizzazione di avviamento all'attività sportiva paralimpica di soggetti con disabilità motorie, cognitive sensoriali e intellettivo relazionali, anche attraverso l'apertura sul territorio di sportelli informativi e di orientamento;
- 2) **Di DARE MANDATO** al Direttore SDS Mugello dr. Brintazzoli per gli adempimenti necessari;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico di questa SDS;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e al Comitato Italiano Paralimpico CIP della Toscana .

f.to **IL DIRETTORE**
Marco Brintazzoli

f.to **IL PRESIDENTE**
Leonardo Romagnoli

tra

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO.

e

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DELLA TOSCANA

La Società della Salute Mugello, di seguito SDS, in seguito denominata solo “S.d.S.”, rappresentata dal legale rappresentante delegato Dr. Marco Brintazzoli, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, C.F. e P. I.V.A. n. 05517830484

e

il Comitato Italiano Paralimpico CIP della Toscana, di seguito denominato “CIP”, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede distaccata in Via di Ripoli n. 207/V, 50126 Firenze, C.F. e P. IVA n. 14649011005, PEC toscana@postacertcomitatoparalimpico.it nella persona del Presidente Dr. Massimo Porciani

Congiuntamente denominate “le Parti”

Premesso che

- il CIP ha tra i propri compiti istituzionali quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra le persone con disabilità, dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull’intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con Enti appartenenti al comparto socio-sanitario;
- tra i propri obiettivi, il CIP ha, inoltre, quello di incrementare il numero di strutture socio-sanitarie in cui attuare percorsi condivisi che consentano, attraverso la collaborazione fondata su le specifiche competenze, di condurre un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico che quello funzionale del soggetto, oltreché implementando corretti stili di vita attraverso lo sport;
- ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, il CIP è istituzionalmente competente in via diretta ed esclusiva per la stipula di convenzioni con istituti, aziende, centri pubblici e privati di cura appartenenti al settore socio-sanitario aventi ad oggetto la realizzazione di attività di avviamento allo sport paralimpico delle persone con disabilità, nonché per la gestione di sportelli informativi presso le medesime strutture;
- la SDS quale Società della Salute è un Ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che provvede ad assicurare i livelli uniformi di assistenza sul proprio territorio di competenza;
- che tra la CIP e SDS si configura un interesse comune orientato allo svolgimento in collaborazione di attività di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità;
- è interesse della SDS, del CIP e dell’intera comunità sociale, promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettuale relazionale, in quanto l’attività motoria sportiva può costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico e al progetto di vita;
- le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione per il raggiungimento dei comuni obiettivi e finalità con relativa ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le medesime;
- l’art. 15 della legge n. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi con enti pubblici e privati per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e

che per tali accordi si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;

- con la stipula della Convenzione le Parti si impegneranno a promuovere, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico delle persone, l'orientamento e l'avviamento all'attività sportiva delle stesse

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

1. La premessa fa parte integrante della convenzione.
2. SDS e CIP collaboreranno alla realizzazione di attività di avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità avente per finalità quella di:
 - promuovere, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico degli utenti, l'avviamento alla pratica motoria e sportiva paralimpica di soggetti in carico ai servizi della SDS (indicare servizi?) con disabilità motorie, cognitive, sensoriali e intellettivo relazionali;
 - promuovere l'apertura di tre sportelli informativi e di contatto sul territorio di competenza della SDS per orientare i pazienti che desiderino avviare e/o proseguire la pratica sportiva paralimpica, nelle sedi identificate di cui all'art.7. Gli sportelli di cui sopra prevedono la presenza di una figura adeguatamente formata, l'Informatore Paralimpico, messo a disposizione dal CIP, con oneri a carico di quest'ultimo.
3. La struttura della SDS coinvolta nella realizzazione della collaborazione con CIP è il, per un totale di --- ore l'anno.
4. Per il perseguimento di tali obiettivi, le Parti si impegnano ad elaborare e/o modulare, annualmente, progetti attuativi, da sottoporre ai rispettivi organi deliberativi, nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento e le fasi d'attuazione. La stesura di tali progetti sarà demandata a un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle Parti.

Art. 2 Spese

La presente convenzione non è onerosa per le parti, quindi non è previsto alcun compenso economico tra le parti. Le Parti convengono che le azioni concordate e pianificate in attuazione della presente Convenzione, lasceranno indenne la SDS da oneri economico-finanziari. Quindi saranno a carico del CIP le spese riguardanti gli Informatori Paralimpici incaricati presso gli Sportelli Informativi e tutto il materiale divulgativo eventualmente fornito.

Art. 3 Durate e rinnovo

1. La Convenzione di cui al presente documento ha durata fino al 31/12/2026, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'accordo e con possibilità di recesso in qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC agli indirizzi sopra riportati.

La presente Convenzione può essere rinnovata per un periodo ulteriori di 12 mesi, al fine del perseguimento dei comuni obiettivi e finalità, con comunicazione scritta tra le parti.
2. Le Parti concordano che gli eventualmente rapporti intercorsi fino alla data di sottoscrizione, sono regolati da quanto previsto nella presente convenzione.
3. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere approvata dalle parti mediante atto scritto.

Art. 4 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo, per la soluzione delle controversie sarà competente, in via esclusiva e non concorrente, il foro di Firenze.

Art. 5 Disposizioni sul trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta

gestione del trattamento, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "GDPR") e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Ai fini della presente convenzione le Parti, come in epigrafe individuate, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) cit.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a far sì che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

4. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

5. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e di acquisire il libero e informato consenso, ove necessario.

6. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

7. Ciascuna delle parti, in relazione al trattamento dei dati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

8. Limitatamente alla stipula e alla gestione della presente convenzione i soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto convenzionale e quelli che svolgono attività amministrativa funzionale all'instaurazione e gestione del rapporto stesso dichiarano di essere informati sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto convenzionale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

9. Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'attuazione della convenzione, il CIP e la AUSL TC agiranno quali titolari autonomi del trattamento dei dati, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza.,

10. Il CIP in relazione alle finalità di trattamento connesse alla diffusione e pratica dello sport, quale autonomo titolare, resta onerato di fornire in modo chiaro e completo, ad ogni utente con cui entrerà in contatto, direttamente o indirettamente, le informazioni obbligatorie in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

11. La SDS e il CIP e per loro il proprio personale, autorizzato a trattare i dati ed istruito in modo specifico, agiscono nel pieno rispetto della vigente normativa posta a tutela della riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali.

Entro i limiti di quanto previsto dall'informativa fornita agli interessati, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle Parti in relazione ai trattamenti di rispettiva titolarità. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno a essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia della presente convenzione per qualunque causa intervenuta.

Art. 6 Impegni delle Parti

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1, 2. Per lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica sportiva paralimpica o, in alternativa, i mezzi e personale necessari per il trasporto delle persone individuate dalla SDS presso le strutture esterne appositamente individuate: la SDS individuerà le persone da coinvolgere proponendo, in accordo con il CIP e i professionisti di riferimento delle stesse, un progetto di avviamento alla pratica sportiva paralimpica che tenga conto delle necessità e potenzialità della persona stessa. Tale progettualità può essere prevista come elemento dei progetti di vita delle persone con disabilità. Le attività saranno svolte da Tecnici Federali appositamente formati in tema di attività sportiva paralimpica e disabilità.

2. Il CIP si impegna a rifornire gli sportelli informativi e di contatto attivati in convenzione con la SDS di materiale illustrativo, divulgativo e promozionale delle proprie iniziative e delle federazioni e discipline sportive paralimpiche associate, da proporre alle persone che vi faranno accesso.
3. Gli sportelli di cui sopra prevedono la presenza di una figura adeguatamente formata, l'Informatore Paralimpico, messo a disposizione dal CIP, con oneri a carico di quest'ultimo. Il CIP si impegna, altresì, a provvedere al tesseramento dell'Informatore Paralimpico incaricato che prevede una copertura assicurativa durante le attività di sportello.
4. La SDS si impegna a mettere a disposizione, senza oneri a carico del CIP, i locali di cui di seguito destinati alle attività di informazione e consulenza degli Sportelli di cui all'art. 1, al servizio dagli Sportelli Informativi ubicati a:

5. La cadenza degli sportelli è mensile: presso gli sportelli, una volta al mese, a data fissa convenuta, sarà possibile dare agli utenti tutte le informazioni relativamente agli sport paralimpici praticabili sul territorio.

Le parti concordano che il calendario delle presenze sarà redatto e potrà essere modificato con accordo tra le Parti compatibilmente con le esigenze della SDS, la disponibilità dei luoghi e le disponibilità degli Informatori Paralimpici individuati dal CIP.

ART. 7 - Sicurezza

1. I Datori di lavoro del CIP e della SDS considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di un'Amministrazione, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.
3. Nel caso in cui i lavoratori di un'Amministrazione accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, l'Amministrazione ospitante si farà carico di informare i lavoratori dell'altra Amministrazione ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).
4. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Amministrazione nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Amministrazioni si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. L'Amministrazione ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.
5. La SDS si impegna affinché i soggetti coinvolti nei progetti di cui all'art. 1 che si recheranno presso le strutture interne individuate sottoscrivano il DUVRI se e in quanto dovuto ai sensi del d.lgs. 81/08.

ART. 8 Anticorruzione, Rispetto Codice di comportamento e Principi

1. Le parti si impegnano a:
 - rispettare la normativa nazionale sulla gestione del conflitto di interessi e prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.) e, nello specifico, per quanto riguarda la SDS, al rispetto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), del Codice etico e di comportamento aziendale applicabili per la parte di competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente";
 - far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 Art. 53, e L.412/91 e ss.mm.ii.
2. Le parti si impegnano a impegnarsi nella collaborazione oggetto della presente convenzione ad osservare e a far rispettare i principi contenuti nei codici di Comportamento della SDS

3. Le Parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività, sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 9 - Responsabili dell'accordo e comunicazioni

1. il CIP indica quale Responsabile scientifico e gestionale della presente convenzione ...
2. La SDS indica quali Responsabili della presente convenzione: IL dr. Marco Brintazzoli-
3. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:
 - alla SDS – Via Togliatti n. 29 Borgo San Lorenzo - posta elettronica PEC sdsmugello@postacert.toscana.it

ART. 10 - Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e e ss.mm.ii. ed è soggetto:
 - all'imposta di bollo, ai sensi del DPR. 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come è stabilito dalla Risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con oneri a carico della AUSL che provvederà ad assolverlo virtualmente,
 - registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n. 131. e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

ART. 12– Clausola di rinvio

1. Per quanto non indicato nella presente convenzione, valgono le norme previste dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comitato Toscano Paralimpico della Toscana

*Il Presidente
Dr. Massimo Porciani*

Per la SDS Mugello

*Il Direttore
Dr. Marco Brintazzoli*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 32 del 03-12-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 04-12-2025 al 19-12-2025

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 03-12-2025**